



IL TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione quarta civile e fallimentare

V.G. 3552/2021

Il Giudice, Dott. Maurizio Atzori,
sciogliendo la riserva assunta in data 06/10/2021;

OSSERVA

In data 22/06/2021 RAMONDETTI AMANDA, C.F. RMNMND74D57L219H, nata a Torino il 17/04/1974 e residente a Bologna, in via del Genio n. 3/3, assistita dalla Dott.ssa Stefania Borgognone, con studio sito in Saluzzo (CN), Corso Italia n. 67, depositava una proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 ss. l. n. 3/2012;

allegata al ricorso, il Gestore della Crisi Dott. Alberto Bongiovanni depositava la relazione del professionista e attestazione di fattibilità ex art. 9, co. 2 e 3 bis 1 ed art. 15, co. 6, L. 3 /2012;

con provvedimento depositato in data 09/07/2021 il Giudice Delegato Dott. Maurizio Atzori fissava l'udienza del 06/10/2021, disponendo la comunicazione e relativa pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Bologna della proposta e del decreto ai creditori a cura dell'OCC.

La proposta formulata dalla ricorrente si basa esclusivamente sul flusso di finanza esterna generato dall'apporto di complessivi € 91.150,00, subordinato alla omologazione dell'accordo. Ai creditori della ricorrente verrà distribuito un importo complessivo di € 85.000,00, secondo la seguente suddivisione in classi:

- A) creditori privilegiati di grado 1, 4, 7 ex art. 2778 C.C. (l'importo destinato a questi creditori è pari ad € 9.000,00 e permetterà di soddisfarli nella misura del 10,6246%);
- B) tutti gli altri creditori privilegiati declassati e chirografari saranno soddisfatti nella percentuale dell'1% del loro credito originario (l'importo destinato al creditore Agricart 4 Finance s.r.l. in liquidazione che risulta cessato, sarà oggetto di redistribuzione tra gli altri creditori chirografari, proporzionalmente al credito vantato da ognuno se ed in quanto non si paleserà nel frattempo alcun creditore eventualmente cessionario del credito vantato da Agricart).

L'intera somma onnicomprensiva, oggetto della proposta, è stata resa disponibile presso l'Istituto di credito Monte Paschi Siena, ag. Via Saffi, in un c/c intestato alla procedura e vincolato alla firma del Gestore della Crisi, Dott. Bongiovanni.

Nei termini previsti dalla norma, perveniva una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Bologna, precisando un avviso di accertamento relativo al 2015; tuttavia, a seguito di un'avvenuta autotutela parziale e pagamento del debito residuo da parte della debitrice, alla data di pubblicazione del decreto di ammissione alla procedura di sovra indebitamento non risultavano posizioni debitorie da consegnare all'Agente della Riscossione.

All'udienza, tenutasi in data 06/10/2021, erano presenti: l'OCC della procedura Dott. Bongiovanni, la ricorrente e l'Advisor di quest'ultima Dott.ssa Borgognone; in tale sede, non sono emersi atti di frode ai creditori, e il Dott. Bongiovanni ha dato delucidazioni sul piano oggetto dell'accordo, riferendo i voti

favorevoli, pari all'83,52% (di questi il 77,21% tramite consenso esplicito ed il 6,31% espresso favorevolmente mediante silenzio-accettazione), in misura tale da superare la percentuale richiesta, e contrari, pari al 16,48% dei creditori. Tra questi, l'Agenzia delle Entrate di Bologna, senza alcuna comparizione in sede di udienza, con motivato parere, esprimeva voto negativo in merito alla proposta, evidenziando:

- 1) i propri dubbi in merito alla volontarietà e consapevolezza con cui la ricorrente avrebbe assunto le proprie obbligazioni in maniera consapevole, con responsabilità civile e penale accertate anche dal Tribunale di Torino;
- 2) l'irrilevante inconsistenza del piano satisfattivo rispetto alle obbligazioni contratte, in quanto la percentuale di soddisfazione proposta ai creditori della **Classe B**, tra cui anche l'Agenzia delle Entrate, risulta essere estremamente ridotta, prevedendo una consistente falcidia dei crediti, pari al 99% circa e un pagamento meramente simbolico, difficile da quantificare in termini di convenienza della proposta;
- 3) i propri dubbi in merito all'ignota fonte di provenienza della finanza esterna alla base della proposta;
- 4) l'indubbio profilo del mantenimento della proponente, in quanto nella proposta si afferma che nessuna somma le spetti da parte dall'ex coniuge che non sia destinata ai figli.

Nel caso di specie, l'inconsistenza del piano satisfattivo, evidenziata dal creditore Agenzia delle Entrate, risulta solo affermata ma non dimostrata.

Tenuto conto, infatti, della situazione patrimoniale ed economica in cui versa la Sig.ra Ramondetti, risulta evidente che un'alternativa liquidatoria non potrebbe generare introiti tali da permettere una migliore soddisfazione del ceto creditorio, sia esso privilegiato che chirografario.

Come relazionato anche dal Gestore della Crisi, la ricorrente non possiede beni immobili o beni mobili registrati; la casa in cui attualmente vive e i suoi arredi sono di proprietà dell'ex suocero, come da contratto di comodato ad uso gratuito, e l'automobile in uso è di proprietà dell'ex marito, come da accordo di separazione.

Le uniche attività esistenti sono da ricondursi alle due quote di partecipazione che possiede nelle società semplici "DueA Società Semplice" e "Le sorgenti 3000 società semplice", inattive e prive di alcun valore. Inoltre, la Sig.ra Ramondetti, allo stato, non svolge alcuna attività lavorativa in quanto dedicata ai due figli minorenni, ai quali viene corrisposto un assegno di mantenimento da parte dell'ex marito quantificato in € 1.500 mensili, su cui l'istante non ha alcun diritto.

Per tale motivo, tenuto conto anche delle modalità e dei tempi di realizzo indicati nell'accordo, risulta evidente la maggiore fattibilità del Piano su cui si basa l'accordo proposto, in quanto più attendibile, sostenibile e coerente rispetto ad un'alternativa liquidatoria.

Rilevato, inoltre, che, in data 22/10/2021, il Gestore della Crisi Dott. Bongiovanni depositava l'attestazione definitiva ex art. 12 L. 3/2012, sottolineando che nei 10 giorni successivi al ricevimento della propria relazione (scaduti il 21 ottobre 2021) nessun creditore aveva sollevato contestazioni di sorta ed esprimendo giudizio positivo sulla realizzabilità e fattibilità dell'accordo.

P. Q. M.

OMOLOGA

l'accordo con i creditori proposta da RAMONDETTI AMANDA, C.F. RMNMND74D57L219H, nata a Torino il 17/04/1974 e residente a Bologna, in via del Genio n. 3/3;

DISPONE

che il Gestore nominato dall'OCC Dott. Bongiovanni provveda all'accreditamento della somma che verrà riscossa su un conto corrente intestato alla Procedura, e al pagamento dei creditori, mediante riparti depositati presso la Cancelleria; provveda inoltre a predisporre relazioni periodiche semestrali, e rendiconto finale, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 legge 3/2012;

che non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto del piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bologna.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente ed al professionista attestatore, il quale ultimo provvederà alla comunicazione ai creditori.

Bologna, 04 novembre 2021

Il Giudice
Dott. Maurizio Arzori

Depositato in Cancelleria

il 4/11/21



Il Cancelliere
Dott.ssa Daniela Anconetani